

## **INSEGNA PUBBLICITARIA SULLA FACCIATA CONDOMINIALE:**

**App. Milano, 14 dicembre 2011, n. 3495**

In tema di benessere ad apporre una insegna pubblicitaria sulla facciata condominiale, di competenza dell'amministratore per norma regolamentare, può investirsi della decisione l'assemblea, la cui volontà è sovraordinata e la deliberazione non può considerarsi annullabile solo perché assunta dall'organo collegiale. La deliberazione è, invece, affetta da nullità nel caso di rifiuto dell'apposizione dell'insegna per pubblicizzare l'attività svolta nel condominio, preesistendo altre insegne di tipo e colore diverso, se non portasse i motivi che inducono a ritenere la inidoneità estetica, privando così il condominio interessato dal poter verificare la fondatezza del diniego.

### **Art. 1133 c.c. Provvedimenti presi dall'amministratore**

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsto dall'art. 1137. **(normativa in vigore)**